

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2933

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FARAONE

Introduzione dell'articolo 1-*bis* della legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente l'estensione dei benefici ai figli delle vittime del reato di femminicidio di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale

Presentata il 13 maggio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Secondo i dati del Ministero dell'interno e dell'Istituto nazionale di statistica, nel corso del 2024 sono stati registrati in Italia 116 omicidi con vittime donne, di cui 106 riconducibili alla categoria dei femminicidi. In particolare, 62 donne sono state uccise nell'ambito di relazioni di coppia, da parte del compagno o dell'ex compagno, mentre 37 sono state uccise da un altro parente. I restanti casi riguardano omicidi commessi da amici o conoscenti e, in minima parte, da soggetti sconosciuti, nei quali la particolare dinamica dell'azione e l'accanimento sulla vittima hanno condotto alla qualificazione del reato in termini di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale. Con riferimento all'anno 2025, i dati evidenziano 97 omicidi con vittime donne, di cui 85 avvenuti in ambito familiare o affettivo; tra questi, 62 casi risultano riconducibili al

compagno o all'ex compagno della vittima, confermando la persistente e allarmante prevalenza della dimensione relazionale del fenomeno descritto. Nel 2026, il fenomeno dei femminicidi continua a manifestarsi con preoccupante regolarità: secondo i dati del Ministero dell'interno, nel primo trimestre dell'anno risultano registrati 15 omicidi con vittime donne. L'ultimo episodio, avvenuto in tale data, conferma la persistente attualità del fenomeno e la sua drammatica continuità nel tempo.

La legge 2 dicembre 2025, n. 181, ha introdotto nel codice penale l'articolo 577-*bis*, volto a punire con la pena dell'ergastolo l'omicidio di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio ovvero in conseguenza del rifiuto di una relazione. Tuttavia, permane una significa-

tiva lacuna sul piano delle misure di sostegno ai figli delle vittime, i quali subiscono conseguenze non solo di natura affettiva e psicologica, ma anche di natura economica e sociale di particolare gravità.

L'esperienza normativa maturata in relazione alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata offre, sotto questo profilo, un modello di tutela particolarmente avanzato. La legge 23 novembre 1998, n. 407, riconosce, all'articolo 1, comma 2, il diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli, in favore di chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, nonché dei familiari delle suddette vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, individuati nel coniuge e nei figli superstiti ovvero nei fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti. Tale disciplina, di carattere speciale e derogatorio rispetto ai principi generali di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 97 della Costituzione, trova la propria giustificazione nella straordinaria gravità dei fatti che ne costituiscono il presupposto e nella necessità di assicurare un ristoro concreto ed effettivo alle conseguenze derivanti da detti eventi lesivi.

In tale prospettiva, la funzione della disciplina non si esaurisce in un mero intervento settoriale di tutela, ma si inserisce in una più ampia logica di protezione delle persone colpite da eventi criminosi di particolare gravità, che determinano una frattura irreversibile nella loro esistenza, incidendo in modo significativo sulla loro dignità personale e sulle condizioni materiali di vita. Ne discende che il riconoscimento di misure di favore in ambito lavorativo assume una funzione compensativa e riequilibratrice, finalizzata ad assicurare concrete opportunità di reinserimento sociale.

In tale quadro, il fenomeno del femminicidio, per la sua diffusione e per il suo impatto sociale, presenta caratteristiche non sovrapponibili ma analoghe sotto il profilo della gravità delle conseguenze e della necessità di una risposta pubblica adeguata. Esso incide su beni fondamentali tutelati dalla Costituzione, quali la vita, la dignità della persona e il principio di uguaglianza sostanziale, di cui agli articoli 2, 3, nonché sulla tutela della salute di cui all'articolo 32 della Costituzione. Le conseguenze più rilevanti si producono sui figli delle vittime del reato di femminicidio, spesso privati improvvisamente del principale sostegno affettivo ed economico, incidendo indirettamente sull'effettività del diritto al lavoro e sulla tutela del lavoro, di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione, in ragione delle condizioni di vulnerabilità economica e sociale che frequentemente li colpiscono. I figli di dette vittime si trovano infatti in condizioni di estrema fragilità, caratterizzate da traumi psicologici e da difficoltà economiche che compromettono il loro percorso di vita e di inserimento sociale.

Alla luce del quadro delineato, l'estensione dei benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, ai figli delle vittime del reato di femminicidio di cui all'articolo 577-bis del codice penale non solo si configura come una scelta pienamente ragionevole e proporzionata, ma rappresenta una misura necessaria a garantire un'effettiva protezione dei diritti fondamentali coinvolti, a colmare un evidente vuoto di tutela nell'ordinamento e a sostenere concretamente percorsi di recupero, di inclusione sociale e di autonomia economica dei soggetti più colpiti da tali eventi traumatici.

La presente proposta di legge risulta, altresì, coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Essa trova diretto fondamento nel principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che impone alla Repubblica un dovere positivo di intervento volto a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona

umana, imponendo l'adozione di strumenti di tutela effettivi e non meramente formali.

Sotto il profilo sistematico, l'estensione proposta si colloca nell'alveo delle deroghe già previste dall'ordinamento per situazioni eccezionali e meritevoli di tutela rafforzata, ferma restando l'esigenza di escludere espressamente dai benefici i soggetti responsabili del reato, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento.

La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha più volte riconosciuto la legittimità di tali deroghe, purché sorrette da una adeguata giustificazione e proporzionate rispetto alla finalità perseguita. La gravità del fenomeno del femminicidio e l'intensità delle conseguenze che esso produce sui figli delle vittime del reato di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale costituiscono un fondamento idoneo a giustificare l'intervento normativo, in quanto espressione di un interesse pubblico primario alla tutela della dignità della persona e dell'assetto familiare.

La presente proposta di legge, inoltre, si inserisce in un percorso già avviato a livello territoriale. La Regione Siciliana, con la legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, ha introdotto, e successivamente esteso con la legge regionale 26 giugno 2025, n. 28, sia pure in via temporanea e nei limiti delle risorse disponibili, misure di inserimento lavorativo per le donne vittime di violenza e per i figli delle vittime di femminicidio, estendendo a tali soggetti istituti originariamente previsti per le vittime della criminalità organizzata. In particolare, l'articolo 118 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, prevede che, fino al 31 dicembre 2025 e nelle more della definizione di una disciplina statale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, concernenti l'assunzione mediante chiamata diretta dei familiari delle vittime della mafia e della criminalità organizzata nei ruoli delle amministrazioni regionali, degli enti locali, delle aziende sanitarie e degli enti vigilati, si applicano anche alle donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso di cui all'articolo 583-*quinqüies* del codice penale, nonché ai figli delle vittime di femminicidio, nei limiti

previsti. Successivamente, sempre la Regione Siciliana, con l'articolo 11 della legge regionale 26 giugno 2025, n. 28, modificando il citato articolo 118, ha introdotto un regime di retroattività della misura, estendendo l'applicazione ai fatti avvenuti anche prima della data di entrata in vigore della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, in danno di cittadini italiani residenti in Sicilia ovvero di cittadini stranieri che abbiano maturato i requisiti per l'acquisizione della cittadinanza italiana al momento dell'evento criminoso, ed esclusivamente per le assunzioni presso l'amministrazione regionale e nei limiti delle risorse assunzionali disponibili. Tale intervento, pur circoscritto sotto il profilo soggettivo e temporale, rappresenta un significativo precedente normativo che evidenzia la crescente consapevolezza della necessità di un intervento statale organico in materia.

La presente proposta di legge, pertanto, si pone l'obiettivo di colmare una lacuna dell'ordinamento, assicurando ai figli delle vittime del reato di femminicidio un livello di tutela adeguato e coerente con quello già riconosciuto in situazioni analoghe in termini di gravità, e contribuendo, al contempo, a rafforzare il messaggio di ferma condanna di ogni forma di violenza di genere. Ciò risponde a un'esigenza di giustizia e di equità, riconoscendo che il sacrificio imposto a tali soggetti merita una risposta concreta attraverso strumenti capaci di incidere realmente sulle loro condizioni di vita e di favorirne il pieno reinserimento sociale ed economico.

In coerenza con tali finalità, l'articolo 1-*bis*, inserito dopo l'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è volto a estendere ai figli delle vittime del reato di femminicidio di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale le medesime disposizioni già previste per i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. La disposizione esclude espressamente dai benefici i soggetti responsabili del reato e subordina il riconoscimento dei benefici all'accertamento del reato con sentenza definitiva, rispondendo all'esigenza di garantire la certezza del diritto e di prevenire applicazioni non conformi della disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis.* — 1. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai figli delle vittime del reato di femminicidio di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale.

2. Sono esclusi dall'applicazione dei benefici di cui alla presente legge i soggetti condannati con sentenza definitiva per aver commesso o concorso a commettere il reato di cui al comma 1.

3. Il riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge è subordinato all'accertamento, con sentenza definitiva, del reato di cui al comma 1 ».

